

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2568 del 28/05/2019
Oggetto	FE17A0004 - Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo irriguo in Via Cento nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Richiedente: Società Agricola Guerzoni
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2640 del 28/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0004
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
AGRICOLO IRRIGUO IN VIA CENTO, COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
(FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA GUERZONI S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09

dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 31 ottobre 2016 n.1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

PREMESSO CHE:

- in data 21/03/2017 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/3355 del 24/03/2017, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo irriguo a nome della Società Agricola Guerzoni s.s. (P.IVA 01686470384) con sede in Via Cento n. 66 a Vigarano Mainarda (FE);
- la domanda prevede di utilizzare un pozzo già realizzato nei terreni di proprietà con una portata massima di prelievo di 2,8 l/s ed un volume annuo di 1.300 mc;
- con nota prot. PGFE/2017/10291 del 11/09/2017, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Società Agricola Guerzoni di

fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;

- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 12/09/2017 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2017/10368 in pari data;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195 €;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 295 del 2/11/2017 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Società Agricola Guerzoni s.s. e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2017/11639 del 11/10/2017 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L124/2015;
- che con nota prot. n. 791 del 18/01/2018 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha trasmesso il parere di competenza dal quale risulta che l'unico canale irriguo presente in zona adatto a soddisfare la richiesta è collocato ad una distanza ed in un contesto urbano che rendono particolarmente oneroso il collegamento dell'azienda agricola richiedente;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione agli atti di questo Servizio:

- che il pozzo in esame è stato autorizzato al prelievo, assieme ad altro pozzo aziendale, con concessione preferenziale rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna a nome di Guerzoni Giulio (Determina n. 989 del 31/01/2006 – codice pratica FEPPA0214);
- che la Società Agricola Guerzoni s.s. ha presentato domanda di rinnovo e cambio di titolarità per la concessione di cui sopra in data 21/12/2007 ed ha successivamente comunicato la chiusura del secondo pozzo aziendale associato alla pratica in questione;

- che a seguito di richiesta di integrazioni formulata nell'ambito del procedimento di rinnovo dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, a cui non è stata data risposta, lo stesso Servizio Tecnico di Bacino ha dichiarato l'archiviazione per improcedibilità della domanda di rinnovo di cui sopra con Determinazione n. 12856 del 19/10/2011;
- che la domanda di concessione in oggetto è stata presentata in conseguenza di tale archiviazione e fa riferimento all'unico pozzo presente nei terreni della ditta richiedente;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo oggetto delle presente domanda di concessione è ubicato nel Comune di Vigarano Mainarda in Via Cento n. 66, su terreno di proprietà del richiedente censito al Catasto fabbricati del Comune al Foglio 29, mappale 1926 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=698157 Y=968992;
- che il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - profondità 57 m
 - diametro 75 mm
 - tipo di pompa pompa esterna centrifuga
 - potenza pompa 2 HP (1,47 kW)
 - portata 2,8 l/s
- che il volume annuo richiesto ad uso irrigazione e trattamenti antiparassitari è pari a 1.300 mc;
- che i terreni agricoli aziendali serviti dal pozzo in progetto consistono in 1,8 Ha di frutteto coltivati a pero;
- che l'utilizzo del nuovo pozzo per l'uso irriguo è previsto nel periodo giugno – ottobre (5 mesi) con frequenze di 8 ore giornaliere per una volta alla settimana, mentre i trattamenti antiparassitari sono previsti in numero di 30 nel corso dell'anno senza limitazioni temporali;
- che sulla base dei dati sulla stratigrafia di sottosuolo contenuti nella pubblicazione “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara” (2007), il pozzo in esame intercetta il Complesso acquifero A1-I;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;

- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo""
- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- il pozzo non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richiesta rientrano nelle tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (irrigazione agricola), il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- per gli utilizzi pregressi della derivazione risultano versati i canoni annui di concessione sino all'anno 2011, nonché gli indennizzi risarcitori per i prelievi effettuati in assenza di concessione relativi alle annualità 2012 – 2016;
- per i prelievi effettuati in assenza di concessione in data 8/05/2019 è stato notificato alla ditta richiedente, Società Agricola Guerzoni s.s., il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 13/2019 a firma del Ing. Marco Bianchini;
- i canoni di concessione dovuti relativi alle annualità 2017 e 2018 comprensivi degli interessi legali assommano a 24,19 €;
- il deposito cauzionale da corrispondere a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è pari all'importo minimo di 250 €, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015;
- in sede di rilascio della concessione FEPPA0214 il concessionario ha già versato un deposito cauzionale di 51,65 €;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/81101 del 22/05/2019);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/81101 del 22/05/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Guerzoni s.s. (C.F./P.IVA 01686470384) con sede a Vigarano Mainarda (FE) in Via Cento n. 66, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo esistente nei terreni di proprietà del richiedente, distinti catastalmente al Foglio 29, mappale 1926 del Catasto fabbricati comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=698157 Y=968992;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 2,8 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 1.300 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi annui prelevati, unitamente alla lettura del contatore al 31/12, dovranno essere comunicati entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza al Servizio scrivente ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed

autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- j) di stabilire che il canone per l'annualità 2019 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 12,27, somma che è stata versata in data valuta 17/05/2019 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- k) di dare atto che il concessionario ha provveduto al versamento dei canoni pregressi (annualità 2017-2018) per un importo di € 24,19 mediante versamento effettuato in data valuta 17/05/2019 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione di € 198,35 al deposito cauzionale già versato, calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario in data valuta 17/05/2019 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale complessivo di 250,00 € potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno prendendo a riferimento il canone per l'annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà

essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in Via Cento n. 66 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), richiesta dalla Società Agricola Guerzoni s.s. (P.IVA 01686470384), Procedimento cod. n. FE17A0004.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 2,8 l/s** e per un **volume massimo annuo di 1.300 mc** ad uso irriguo/trattamenti antiparassitari per le esigenze idriche dei terreni agricoli di proprietà della ditta richiedente.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in Via Cento 66 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), su terreni censiti al catasto fabbricati del Comune al foglio n. 29, mappale 1926 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=698157 Y=968992.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 57 m
- diametro 75 mm
- tipo di pompa pompa esterna centrifuga
- potenza pompa 2 HP (1,47 kW)
- portata 2,8 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriamente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o la modifica del posizionamento delle pompe o la destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0004**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione, dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a

proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.